CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 luglio 2012 (11.07)
(OR. en)

12409/12

Fascicolo interistituzionale: 2012/0188 (NLE)

ACP 126
FIN 520
PTOM 33

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	10 luglio 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 387 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012, compresa la seconda quota per il 2012

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 387 final

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2012
COM(2012) 387 final

2012/0188 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012, compresa la seconda quota per il 2012

RELAZIONE

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del FES, la presente proposta riguarda:

l'importo della seconda quota del contributo per il 2012 ("n+1" nel senso delle procedure permanenti stabilite in quell'articolo).

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del FES, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI vengono specificati ogni volta.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario del FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del FES, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la seconda quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 10° FES per la Commissione e del 9° FES per la BEI.

Si ricorda infine che l'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario del FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

2012/0188 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012, compresa la seconda quota per il 2012

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[2], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario del 10° FES")[3], in particolare l'articolo 57, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenta entro il 15 giugno una proposta in cui vengono specificati (a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2012 e (b) l'importo annuale del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuale dovesse deviarne.

(2) Il 18 novembre 2011 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione di fissare rispettivamente a 3 600 000 000 e a 280 000 000 di EUR la quota della Commissione e della BEI dell'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2012.

---

1 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
2 GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
3 GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

(3) In conformità con l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo interno sul 10° FES, qualora i contributi dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES, la Commissione presenta una proposta al Consiglio per modificare l'importo di tali contributi entro il massimale già deciso. Poiché nel 2011 i pagamenti sono stati inferiori rispetto alle previsioni e il saldo di cassa riportato dal 2010 è considerevole, la Commissione ritiene giustificato ridurre la propria richiesta a 2 600 milioni di EUR. Di conseguenza, è opportuno fissare a 2 600 000 000 di EUR l'importo riveduto dei contributi degli Stati membri al FES per il 2012 assegnati alla Commissione.

(4) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(5) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "FES"), le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES per la BEI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2012 è fissato a 2 880 000 000 di EUR (2 600 000 000 assegnati alla Commissione e 280 000 000 alla BEI).

Articolo 2

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla BEI a titolo della seconda quota per il 2012 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Seconda quota dei contributi FES per il 2012 (in EUR)

STATI MEMBRI	9° FES %	10° FES %	2a quota		Totale 2a quota
			pagata alla BEI	pagata alla Commissione	
			9° FES	10° FES	
BELGIO	3,92	3,53	3.920.000	15.885.000	19.805.000
DANIMARCA	2,14	2,00	2.140.000	9.000.000	11.140.000
GERMANIA	23,36	20,50	23.360.000	92.250.000	115.610.000
GRECIA	1,25	1,47	1.250.000	6.615.000	7.865.000
SPAGNA	5,84	7,85	5.840.000	35.325.000	41.165.000
FRANCIA	24,30	19,55	24.300.000	87.975.000	112.275.000
IRLANDA	0,62	0,91	620.000	4.095.000	4.715.000
ITALIA	12,54	12,86	12.540.000	57.870.000	70.410.000
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	290.000	1.215.000	1.505.000
PAESI BASSI	5,22	4,85	5.220.000	21.825.000	27.045.000
AUSTRIA	2,65	2,41	2.650.000	10.845.000	13.495.000
PORTOGALLO	0,97	1,15	970.000	5.175.000	6.145.000
FINLANDIA	1,48	1,47	1.480.000	6.615.000	8.095.000
SVEZIA	2,73	2,74	2.730.000	12.330.000	15.060.000
REGNO UNITO	12,69	14,82	12.690.000	66.690.000	79.380.000
BULGARIA		0,14		630.000	630.000
REPUBBLICA CECA		0,51		2.295.000	2.295.000
ESTONIA		0,05		225.000	225.000
CIPRO		0,09		405.000	405.000
LETTONIA		0,07		315.000	315.000
LITUANIA		0,12		540.000	540.000
UNGHERIA		0,55		2.475.000	2.475.000
MALTA		0,03		135.000	135.000
POLONIA		1,30		5.850.000	5.850.000
ROMANIA		0,37		1.665.000	1.665.000
SLOVENIA		0,18		810.000	810.000
SLOVACCHIA		0,21		945.000	945.000
TOTALE EUR-27	**100,00**	**100,00**	**100.000.000**	**450.000.000**	**550.000.000**